

Accordo sul valore del punto

tra

la Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF)
da un lato (detta in seguito FSF)

e

**il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS),
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Assicurazione invalidità (AI), rappresentata da
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),
d'altro lato (detti in seguito Assicuatori)**

In base all'articolo 8 capoverso 4 della Convenzione tariffale del 1°settembre 1997 si conviene quanto segue:

Art. 1 Valore del punto

¹A partire dal 1° gennaio 1998 il valore del punto é di fr.sv. 1.-. Per gli assicurati secondo LAMal è determinante il valore del punto di tassazione applicato nel luogo in cui viene fornita la prestazione.

²Il valore del punto si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 1997 (sulla base maggio 1993 = 100).

Art. 2 Adeguamento del valore del punto

¹Le parti contraenti intavolano trattative per fissare un nuovo valore del punto quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di oltre il 5% rispetto al livello stabilito all'articolo 1 capoverso 2.

²Il valore del punto valido dal 1.1.1998 rimane in vigore per un anno. Se le parti contraenti non intervengono esso rimane immutato.

³Ad eccezione di quanto contemplato all'articolo 2 capoverso 2, un adeguamento è possibile al più presto al 1° gennaio 2000.

⁴In caso di adeguamento del valore del punto si devono considerare le condizioni economiche, il contesto socio-politico e le disposizioni legali.

⁵Oltre all'andamento dei costi e dei prezzi, si deve pure tener conto dell'evoluzione del volume delle prestazioni e dei costi per caso. Anche le differenze rilevate rispetto al costo medio per caso sono oggetto dei negoziati per fissare un nuovo valore del punto. Il costo medio per caso é calcolato sulla base della speciale statistica per i costi dei trattamenti e delle cure della INSAI, rispettivamente sulla base della statistica dei trattamenti del CAMS.

Art. 3 Entrata in vigore / disdetta

¹Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1998. Esso sostituisce i corrispondenti accordi della FSF con il CAMS del 1.1.1995 e con la CTM, l'UFAM e l'UFAS del 30 settembre 1991.

²La procedura di disdetta è analoga a quella stabilita all'articolo 10 della Convenzione tariffale del 1°settembre 1997.

Sempach, Soletta, Lucerna, Berna, il 1°settembre 1997.

Federazione Svizzera dei Fisioterapisti (FSF)

Il Presidente:

Il Direttore:

M. Borsotti

H. Walker

Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS)

Il Presidente:

Il Vicedirettore:

U. Müller

H. Christen

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il Presidente:

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali militare

Divisione AI

La Vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione

Il Vicedirettore:

K. Stampfli